

## Svolgimento del processo

Con decreto depositato il 17 luglio 2014, la Corte d'appello di Genova, in accoglimento del reclamo proposto dall'Inps, in riforma del decreto di omologazione del concordato preventivo proposto dalla s.r.l. Forniture Tecniche e Industriali, ha dichiarato l'inammissibilità della proposta, in quanto non conforme al disposto dell'art.182 ter l.f., novellato dal d.l. 185/2008, convertito con modificazioni con la l. 2/2009, per non avere rispettato i limiti della falcidia dei crediti previdenziali dettati dal decreto interministeriale 4/8/2009, che, avendo valore di regolamento adottato in forza di norma di legge, ex art. 32, 6° comma del d.l. 185 cit., integra l'art.182 ter.

Ricorre avverso detta pronuncia la F.T.I.- Forniture Tecniche Industriali s.r.l., con ricorso strutturato su di un complesso motivo, specificato su tre profili.

L'Inps ha depositato controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.

### Motivi della decisione

1.1.- Con l'unico articolato motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 2° comma, 180, 4° comma, 182 ter l.f. anche in combinato disposto con gli artt.12 e 14 disp. sulla legge in generale, nonché artt. 2740, 2741, 2777-2778 c.c.

La ricorrente si duole della non corretta esegesi da parte della Corte d'appello del dettato di legge, rilevando di contro che i principi del sub procedimento facoltativo ex art. 182 ter l.f. non possono necessariamente applicarsi al procedimento principale, né possono derogare i principi obbligatori ed imperativi ex art.160, 2° comma, l.f. del procedimento principale con i quali contrastano.

Né l'interpretazione della Corte del merito è conforme alla volontà del legislatore e presta il fianco a rilievi di costituzionalità, atteso che la deroga al regime concorsuale disciplinato dagli artt. 2777 e 2778 c.c. è possibile solo ricorrendo allo strumento eccezionale della transazione fiscale.

Infine, il decreto ministeriale del 4 agosto 2009, che ha introdotto un regime particolare per la cd. transazione contributiva, quale fonte secondaria, non può derogare alla regola imperativa di cui all'art.160 l.f. né alle norme che disciplinano la graduazione dei privilegi, fondate su principi di matrice costituzionale.

2.1.- All'udienza di discussione, su specifica domanda del P.G., il difensore della ricorrente ha confermato che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del 19/11/2014, gravata d'impugnazione.

Ora, il legislatore della riforma, pur eliminando l'automatismo della dichiarazione di fallimento a seguito dell'esito negativo del giudizio di omologazione, ha

privilegiato una soluzione unitaria, ritenendo che il tribunale, che in sede di omologazione respinge il concordato, ricorrendone i presupposti, dichiara il fallimento con separata ordinanza contestualmente al decreto, e tale unitarietà è stata ribadita nell'art.183, stabilendosi che con il reclamo contro il decreto del tribunale è impugnabile la sentenza di fallimento contestualmente resa.

E, quindi, come ribadito tra le ultime nella pronuncia delle S.U. 9935/2015, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda di concordato preventivo il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Ciò posto, va rilevato che nella specie il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 17/7/2014 è stato proposto il 15/9/2014 (in tale data è iniziato il procedimento notificatorio e le notifiche si sono poi perfezionate il 18/9/2014), mentre la sentenza di fallimento è sopravvenuta dopo la notifica del ricorso.

Si pone dunque la questione della sorte del ricorso ex art.111 Cost. proposto contro il decreto di inammissibilità

del concordato, ove risulti impugnata anche la sopravvenuta sentenza di fallimento.

In realtà, con ordinanza 3472/2016 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione della impugnabilità per cassazione del decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, senza contestuale dichiarazione di fallimento. Tuttavia, quale che sarà la decisione in proposito delle Sezioni unite, rimane comunque problematica la definizione del caso in esame.

Se si riterrà che il decreto di inammissibilità del concordato non è autonomamente impugnabile, occorrerà infatti stabilire quale sia la sorte del ricorso già eventualmente proposto ove sopravvenga la dichiarazione del fallimento, la cui impugnazione potrebbe includere anche la contestazione della dichiarata inammissibilità del concordato.

Se si riterrà che il decreto di inammissibilità del concordato è autonomamente impugnabile per cassazione, occorrerà chiarire il rapporto tra tale giudizio di impugnazione e quello distintamente proposto per censurare la dichiarazione di fallimento.


Sembra pertanto opportuno che su tale complesso quadro problematico si pronuncino le Sezioni unite, già investite della connessa questione di impugnabilità del decreto dichiarativo di inammissibilità del concordato preventivo.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per  
l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, in data 13 luglio 2016

Il Presidente

  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Franca Calderola*

Depositato in Cancelleria

il **22 SET 2016**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Franca Calderola*  
